



ALLEGATO ALL'ATTO N. 747 DEL 25/06/2025

ASSOCIAZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DEL MALATO

BOLOGNA

STATUTO

Art. 1— Costituzione,

È costituita L'associazione Europea per i Diritti del Malato, in sigla A.E.D.M., con sede in Bologna in Via delle Belle Arti,19.

L'ODV Associazione Europea per i Diritti del Malato, è un organismo democratico che non ha fini di lucro e che opera per il solo scopo di solidarietà sociale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Art. 2 — Finalità.

I principi e i valori ai quali si ispira l'Associazione sono indicati:

- a) nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo "con particolare richiamo all'art.25;
- b) nella "Costituzione della Repubblica Italiana "con particolare riguardo agli artt. 2 e 32;
- c) nella "Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (833/1988), con particolare richiamo agli artt. 1 e 13;
- d) le attività che svolge, prevalentemente in favore di terzi nel settore socio-sanitario, sono:
 - a. promozione dei diritti del cittadino con consulenza di diritto sanitario nazionale e internazionale;
 - b. assistenza ai rifugiati per permessi di soggiorno umanitari e di salute;
 - c. assistenza per danni da "malpractice"

Art. 3 — Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 4 — Assemblea degli aderenti.

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è presieduta dal Presidente e è da questi convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta egli la ritenga necessaria o quando venga richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da un terzo del Consiglio Direttivo. In tali casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro quindici giorni dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli aderenti, fatto salvo il caso di richieste di modifica allo statuto che devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) Eleggere il Presidente e assegnare gli altri incarichi necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) Decidere sulle linee di indirizzo e sul programma di attività;
- d) Approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- e) Stabilire l'eventuale ammontare delle quote associative;

Art.5- Il Consiglio Direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque persone.

Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) Sottoporre all'assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- b) Attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività degli aderenti per il raggiungimento dei fini sociali;
- c) Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- d) Ratificare, nella prima seduta utile, gli eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente in materia di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo;
- e) In presenza di gravi motivi, adottare i provvedimenti di radiazione verso gli aderenti qualora si dovessero rendere necessari.

Art. & - Il Presidente.

Il Presidente è eletto dall'assemblea con votazione palese a maggioranza di voti. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Egli presiede l'assemblea degli aderenti e il Consiglio Direttivo. Ne convoca le riunioni, dirige e coordina l'attività dell'associazione al fine di perseguirne gli scopi indicati nello Statuto.

E' responsabile dei fondi dell'associazione e ne autorizza il loro impiego.

Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e nei giudizi giurisdizionali di ogni tipo. In caso di urgenza e necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo sottoponendoli, poi, a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona delegata allo scopo.

Art. 7 - Il Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) Provvede alla tenuta delle scritture contabili nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- b) Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 8 — Durata e gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sociali durano quattro anni e possono essere riconfermate. Tutte le cariche sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettuate per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione.



Art. 9 — I Bilanci.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del segretario amministrativo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea degli aderenti, che li approverà a maggioranza dei voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i

lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno

solare. Art. 10 — Gli aderenti.

Sono aderenti all'Associazione Europea per i Diritti del Malato, coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto e i fini dell'associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione Europea per i Diritti del Malato per:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Mancato versamento della quota associativa eventualmente stabilita dall'assemblea;
- c) Per esclusione dichiarata e deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale delibera può essere fatto ricorso all'assemblea degli aderenti che decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni di qualsiasi tipo, fornite dagli aderenti all'associazione, sono a titolo gratuito fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute autorizzate dagli organi competenti.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di svolgere il lavoro preventivamente concordato con gli organi dell'Associazione, di recedere dall'adesione all'associazione in qualsiasi momento senza alcuna formalità. Hanno, altresì, il diritto di consultare il registro degli aderenti e dei verbali delle assemblee.

Essi hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali eventualmente stabilite e di prestare il lavoro e l'attività preventivamente concordati con gli organi statutari.

Art. 11— Risorse economiche.

L'Associazione per i Diritti del Malato trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, di Enti pubblici o privati
- c) Contributi di singoli cittadini;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi e contribuzioni derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- g) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto bancario stabilito dal Consiglio

Direttivo. Art. 12 — Modifiche allo Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi statutari o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta.



Per ogni altra norma non prevista nel presente Statuto, si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 13 – Clausola compromissoria.

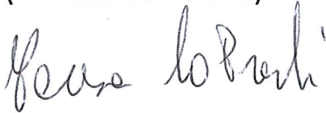
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal coordinatore regionale.

In mancanza sarà deciso dall'aderente più anziano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna 29 aprile 2025

La Presidente
(Teresa Lo Presti)



La Segretaria
(Renata Tonipoli)



